

COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai Sig.ri Responsabili di Area

e, p.c.

Al Sig. Sindaco Ai Sig.ri Assessori comunali Al Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio comunale All'Organo di revisione contabile

LORO SEDI

Prot. n. ____/ del 28.02.2024

OGGETTO: Istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e obbligo di denuncia del danno erariale ai sensi dell'art. 52 del Codice di giustizia contabile. Ulteriori indicazioni operative. Direttiva

Con nota prot. com. n. 9938 del 25.11.2022, lo scrivente ha impartito puntuali indicazioni operative al fine di conformare l'istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio a quanto richiesto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti con relativa nota PROCSIC n. 000261 del 16/11/2022 (acquisita al protocollo dell'ente al n. 9618 del 18/11/2022), indicazioni che qui si intendono debitamente richiamate, e pertanto rigorosamente da osservare.

Nondimeno, con la recente nota di coordinamento PROCSIC n. 47 del 23.02.2024 (acquisita al prot. com. n. 1725 del 26.02.2024), il Procuratore Regionale - dopo aver lamentato la trasmissione di delibere di riconoscimento "prive di ogni allegato" da parte di taluni enti - ha rammentato (sostanzialmente equiparando la trasmissione delle delibere de quibus ex art. 23, comma 5 della I. n. 289 del 2002 ad una "denuncia di danno" ai sensi dell'art. 53 del Codice di giustizia contabile) che essa (la "denuncia di danno") deve contenere:

- a) una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse;
- b) l'indicazione e l'eventuale quantificazione del danno; nonché, ove possibile:
- c) l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio. Con la medesima nota di coordinamento del 23 febbraio u.s., il Procuratore Regionale ha poi avvertito che "la denuncia presentata in difetto dei requisiti di cui all'art. 53 citato potrebbe essere causa di assunzione a titolo personale della relativa responsabilità erariale ove la denuncia possa valutarsi come sostanzialmente omessa".

Alla luce di ciò, appare opportuno porre in evidenza che l'art. 52, comma 1, del codice di giustizia contabile, pone l'obbligo di denuncia in capo ai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali.

Spetta, quindi, ai dirigenti (leggasi, per quel che ci riguarda, ai Responsabili di Area) aver cura di segnalare allo scrivente, per le comunicazioni alla Procura della Corte dei conti ex art. 23, comma 2, della legge n.



289/2022, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di danno erariale, come elencati agli artt. 52 e 53 del codice di giustizia contabile, la quale, per assolvere alla sua funzione tipica, deve avere un contenuto minimo riassumibile come di seguito:

- a) esposizione precisa e documentata dei fatti;
- b) individuazione delle violazioni commesse con riguardo ad obblighi di comportamento, di servizio o a norme interne;
- c) indicazione delle conseguenze lesive per l'Erario (minore entrata, esborso ingiustificato, disservizio) e relativa quantificazione, ove possibile.

A tale contenuto minimo si accompagna, poi, un contenuto eventuale (cfr. art. 53 del c.g.c.), che consiste nell'individuazione del presunto responsabile.

Da ciò consegue, dunque, che le indicazioni necessarie ad assolvere correttamente all'obbligo di denuncia di danno erariale derivante da fattispecie di debito fuori bilancio costituiscono in effetti contenuto obbligatorio di tutte le proposte di deliberazione in materia, in assenza delle quali le stesse non possono ritenersi complete dal punto di vista istruttorio, essendo prive di elementi essenziali per consentire la piena esplicazione da parte del Consiglio comunale delle relative funzioni

L'apposizione del parere di regolarità tecnica sulla proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non potrà pertanto essere favorevolmente resa laddove l'istruttoria non contenga i predetti requisiti minimi, già indicati nella precedente nota prot. com. n. 9938 del 25.11.2022 alla quale in questa sede si fa rinvio, raccomandandone la puntuale applicazione.

Si significa, pertanto, che nel caso in cui l'istruttoria non contenga i sopra evidenziati requisiti minimi necessari a poter validamente e correttamente trasmettere gli atti alla Procura della Corte dei conti, lo scrivente provvederà, in sede di controllo preliminare sugli atti, propedeutico alla trasmissione degli stessi all'OREF, a restituire la proposta per un supplemento istruttorio.

Si coglie, infine, l'occasione per rammentare che poiché l'art. 52, comma 6, del codice di giustizia contabile pone in capo al dirigente (leggasi Responsabile di Area in questo ente) l'obbligo di porre in essere <u>quanto necessario per evitare l'aggravamento del danno</u>, nel caso di violazione dei termini procedimentali stabiliti per l'Istruttoria dei debiti fuori bilancio, ciascun responsabile di settore potrà essere ritenuto responsabile dei maggiori esborsi (interessi legali, spese di lite ulteriori, ecc...) che il Comune sarà eventualmente chiamato a sborsare in funzione del ritardo nel pagamento del debito.

Si raccomanda puntuale esecuzione.

La presente dovrà essere pubblicata in Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali.

Camastra, li 28.02.2024

Il Segretario Generale reggente